


Comune di  
Fagnano Castello



Prot.N. 0003445 del 03/09/2015 - A  
Cat. Cla. Uff. AREA TECNICA

*br*



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO N. 2 - PRESIDENZA  
SETTORE  
"Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

Assunto il 31 MAG 2015 Prot n° 470

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 9159 DEL 1 SET 2015

OGGETTO: Rilascio autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici alla ditta ANFOR, per la trasformazione di mq 150 bosco necessari per la realizzazione di un "giardino botanico e centro visite" in agro del Comune di Fagnano Castello (CS) località: "Cirifusolo."

## IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Visto:

- la Legge Regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R. n.° 19 del 05/02/2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n.° 184 del 12/06/2015 con la quale si attua la Deliberazione n.° 19 del 05/02/2015, così come successivamente integrata con Deliberazione n.° 111 del 17/04/2015 e n.° 138 e 139 del 21/05/2015 concernente "Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale". Approvazione organigramma provvisorio;
- la D.G.R. n.° 298 del 11/08/2015 con la quale è stato nominato Dirigente Generale dal Dipartimento Presidenza il Dott. Giuseppe Antonio Bianco;
- la D.G.R. n.° 2661 del 21 giugno 1999 recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.P. n.7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G. R. recante "Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione" come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n.° 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n.° 25 del 16/05/2013;

Visto:

- il R. D. 30/12/1923 n.° 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n.° 1126;
- l'art. 21 del R.D. 16/05/1926 n.° 1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- le P.M.P.F. allegata alla DGR 12 maggio 2011 n.° 218, modificate parzialmente con DGR n. 238 del 30 Maggio 2014;

Premesso:

Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 055622 del 20/02/2015, ed integrata con Protocollo Generale SIAR N. 0128433 del 24/04/2015 e Protocollo Generale SIAR N. 0171556 del 29/05/2015 Associazione A.N.F.O.R. (Associazione Nazionale Forestali Sezione di Cosenza) con sede in via della Repubblica, 28 - 87100 Cosenza C.F. 98061920785 legalmente rappresentata dal Signor Magno Pasqualino, nato il 01/01/1951 a Fagnano Castello [CS] ed ivi residente alla Via. Corrado Alvaro n. 2, C.F. MGNPQL51A01D4640, il funzionario preposto al competente ufficio, in data 06/07/2015, prot. n.0211271 ha formulato motivata proposta di concessione di NULLA - OSTA, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 59 bis delle PMPF per il «Mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coperti da boschi, ricadenti in Zona "F6" (Zone di salvaguardia ambientale e di interesse naturale) del vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale,

Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni boscati in località "Clrifusolo" del Comune di Fagnano Castello [CS] di un'area forestale, estesa m² 150, interclusa nei confini fisiografici e catastali della particella 40, ricadenti nel Foglio 19, estesa catastalmente ha 02.00.00, inerente la "Trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. DGR 218 del 20/05/2011" [agli effetti del combinato disposto artt. 4, 7 e 14, comma 1, lettera a e comma 2, art. 59 bis PMPF, in vigore in Calabria e art. 21 R.D. 1126/26 art. 4, comma 5, Legge Regionale n. 45/2012] altresì all'esecuzione dei correlati movimenti di terra - pari a n° 200 - [ai sensi del combinato disposto art. 14, comma 1, lettera a., comma 4, P.M.P.F., in vigore in Calabria e art. 20 R.D. 1126/26 ], strettamente necessari, per la realizzazione di interventi previsti dal «Progetto per intervento di ripristino sentieristica esistente e per la realizzazione di un giardino botanico e centro visite con annessi punto di informazione e area dimostrativa sulle attività del bosco per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio» e di cui agli elaborati, riportati nell' Allegato 1, costituenti parte integrante del presente provvedimento, sottoscritti dall'Ing. Antonella Fucile e dall'Ing. Tiziana Berillaro iscritte, rispettivamente, al n. 4931 ed al n. 4524 dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, altresì incaricate dallo svolgimento della relativa

Direzione dei Lavori, nonché dal Geologo Dott. Angelo Luigi Sposato, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria col n. 844;

Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Comune di Fagnano Castello (CS), località "Cirifusolo";

Che, tanto l'istanza di autorizzazione, quanto gli elaborati progettuali, in formato cartaceo, per come si evince dall'Attestato di Pubblicazione Prot. n. 2041 del 18/06/2015, sono stati regolarmente pubblicati, sull'Albo Pretorio del Comune di Fagnano Castello [CS], per 16 giorni consecutivi, ovvero dal 01/06/2015 al 16/06/2015, e, che per come stabilito al comma 2 dell'art. 14, delle PMPF, la stessa è stata restituita all'Ambito Area Territoriale Settentrionale Cosenza, senza opposizioni o osservazioni del Sindaco;

**Considerando,**

Che, per come disposto dall'art. 4, comma 1, e comma 2 dell'art. 14 e all'art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, previa istruttoria favorevole del competente Ambito Area Territoriale Settentrionale Cosenza, sono autorizzati dal Settore Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del Suolo, Bonifica, oggi U.O.A. Foreste Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della DGR 184 del 12 giugno 2015, già in capo all'ex Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, e confluito, per gli effetti della D.G.R. n.° 19 del 05/02/2015 al Dipartimento 2 Presidenza;

È atto, che la proposta di concessione di nulla osta formulata dal funzionario preposto al competente ufficio, allo stato degli atti a disposizione, è stata, tuttavia, condizionata, all'osservanza delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", delle Misure Minime di salvaguardia di cui al QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 20/07/2013, pubblicato sul BURC N. 111 dell' 01/08/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002, nonché alla verifica della compatibilità dell'intervento progettato con le disposizioni di legge statali e regionali in materia urbanistica e con le norme di attuazione, valide nella Zona "F6" (Zone di salvaguardia ambientale e di interesse naturale) del vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, ovvero Piano Regolatore Generale;

Si conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, ovvero dal Responsabile del Procedimento presso l'competente Area Territoriale Settentrionale di Cosenza,

#### **DECRETA,**

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

**NULLA-OSTA**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art. 4 e 14, comma 1, lettera a, comma 2, comma 5, art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, art. 4, comma 5, Legge Regionale n. 45/2012, art. 20 e 21 R.D. 1126/26 per le azioni previste dal Progetto di «Progetto per intervento di ripristino ambientale esistente e per la realizzazione di un giardino botanico e centro visite con annessi spazio di informazione e area dimostrativa sulla attività del bosco per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio» di cui agli elaborati trascritti nell' Allegato 1, sottoscritti dall'Ing. Antonella Facile e dall'Ing. Tiziana Barillaro iscritte, rispettivamente, al n. 4931 ed al n. 4524 dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, altresì incaricate dello svolgimento della relativa Direzione dei Lavori, nonché dal Geologo Dott. Angelo Luigi Sposato, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria col n. 844, committente A.N.F.O.R. (Associazione Nazionale Forestali Sezione di Cosenza) con sede in viale della Repubblica, 26 - 87100 Cosenza C.F. 98061920785;

- a. Per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni coperti da boschi, sottoposti a vincolo idrogeologico da destinare ad usi diversi da quelli forestali, meglio individuati in agro del comune Fagnano Castello (CS) località "Cirifusolo" al Foglio 19, Particella 40 estesa catastalmente ha 02.00.00 di cui m<sup>2</sup> 150 da trasformare, ricadente in Zona "F6" (Zone di salvaguardia ambientale e di interesse naturale) del vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- b. Per l'eliminazione permanente della vegetazione arborea ed arbustiva esistente su una superficie di intervento pari a m<sup>2</sup> 150, interclusa nella Particella 40 del Foglio 19 in agro del comune Fagnano Castello (CS) località "Cirifusolo", estesa catastalmente ha 02.00.00, ricadente in Zona "F6" (Zone di salvaguardia ambientale e di interesse naturale) del vigente strumento di pianificazione urbanistica PRG;
- c. Per l'esecuzione di movimenti di terra dichiarati pari a m<sup>3</sup> 200, su una superficie di intervento pari a m<sup>2</sup> 150 interclusa nella Particella 40 al Foglio 19 in agro del comune Fagnano Castello (CS) località

"Cirivuelo", estese catastalmente ha 02.00.00, ricadente in Zona "F6" (Zone di salvaguardia ambientale e di interesse naturale) del vigente strumento di pianificazione urbanistica PRG;

di ESPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di Fagnano Castello (CS) per 15 giorni consecutivi;

di NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a: Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Fagnano Castello, Via Don Bosco - 87013 Fagnano Castello (CS); Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale, Piazza 11 Settembre - Palazzo degli Uffici, 87100 Cosenza; Regione Calabria Dipartimento 2 Presidenza, U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, Gestione Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi, Via Monte San Michele n.° 3, 87100 Cosenza.

Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento al rispetto da parte del concessionario di provvedimento invero da parte del Direttore dei Lavori designato, delle prescrizioni appresso specificate, altresì delle modalità di esecuzione delle lavorazioni idonee ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità o provocare il perturbamento del regime delle acque.

Peraltro durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie e dovranno essere rispettate, da parte del Concessionario e della Direzione dei Lavori, le prescrizioni di cui ai susseguenti capi

- I. Prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, salvati, il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle Misure Minime di salvaguardia di cui al QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 2/04/2013, pubblicato sul BURC N. 111 dell' 01/06/2013, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002 deve essere verificata la compatibilità dell'intervento progettato con le disposizioni di legge statali e regionali in materia urbanistica e con le norme di attuazione, valide nella Zona "F6" (Zone di salvaguardia ambientale e di interesse naturale) del vigente strumento di pianificazione urbanistica PRG;
- II. Prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, l'area oggetto di intervento, meglio individuata nella TAVOLA 5 "Elaborati Grafici e Tecnici degli Interventi", inerente la "Trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. DGR 218 del 20/05/2011", dovrà essere picchettata, con vincolo di non rimuovere i picchetti stessi, tanto al fine di facilitare l'attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte al controllo in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite e all'osservanza delle vigenti norme in materia forestale ambientale, paesaggistica e urbanistica;
- III. Nella fase esecutiva dovranno essere osservate modalità di esecuzione dei lavori idonee ad evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque;
- IV. Fermo restando, che dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità in funzione degli interventi che verrebbero ad essere realizzati, gli stessi dovranno essere confacenti all'assetto idrogeologico, litologico - tecnico e sismico dell'area e dovranno essere mirati a ridurre qualsiasi potenziale fenomeno di instabilità dovuto sia a processi di tipo morfologico - evolutivo sia a quelli direttamente legati al deflusso:
  - intervenendo con opere di salvaguardia preventiva ed osservando che eventuali tagli artificiali dei terreni da eseguire nel rispetto dei lineamenti morfologici naturali siano accompagnati da adeguate opere di sostegno opportunamente dimensionate e drenate e la loro stabilità dovrà essere garantita nel tempo per evitare qualsiasi turbamento all'assetto idrogeomorfologico. Al termine dei lavori, qualora le condizioni orografiche lo consentano, la sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni dovrà avvenire mediante la realizzazione di idonee opere di ingegneria naturalistica.
  - Con interventi di natura idraulica atti a garantire l'allontanamento delle acque di ruscellamento di infiltrazione e di scorrimento sotterraneo da tutta l'area di progetto che devono essere incanalate in apposite condotte ed accompagnate fino agli impluvi nel rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e il altresì con la realizzazione di tutte le opportune opere accessorie atte ad eliminare qualsiasi interazione negativa del sistema opera-terreno;
- V. Possibili accumulazioni temporanee di materiale di risulta dovranno essere stoccate in aree prive di vegetazione, rispettando distanze di assoluta sicurezza da incisioni fluviali, orli di terrazzi, eventuali cigli di distacco e dai confini di aree instabili, in dissesto o in erosione. Lo stesso

- materiale, qualora non susseguentemente utilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata in conformità con le vigenti norme;
- VI. Nell'esecuzione degli interventi dovrà essere garantita, tra l'altro, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti e deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto degli interventi nonché danni a persone od a cose, dei quali la società concessionaria resterà comunque responsabile, tenendo sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi, altresì devono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro;
- VII. Nella fase esecutiva dovranno essere poste in essere tutte le raccomandazioni e prescrizioni fornite e/o desumibili dalla Relazione Geologica, redatta dalla Dott. Geol. Angeo Luigi Fusaro, iscritto all'Ordine Geologi della Regione Calabria Albo n° 844, costitutiva del progetto presentato;
- VIII. E' fatto divieto di arrecare danno al soprassuolo di specie arboree di origine forestale, alle ceppaie e alla rinnovazione naturale del bosco, presente nell'intorno dell'area interessata da intervento, tutelato ai sensi del R.D. 3267/23, dal D. Lgs. 42/04, dal D. Lgs. 227/2001, dalla Legge Regionale 45/2012, nonché dalle vigenti PMPF. In vero, è consentita, così come stabilito all'art. 4, comma 5, l'asportazione e l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente nell'area oggetto di trasformazione raffigurata nelle Tavole di progetto, allegate;
- IX. Ai fini dell'utilizzo del fabbricato, posto che il lotto interessato dall'intervento di nuova costruzione, è collocato in un'area di interesse forestale e ambientale, deve essere altresì valutata l'opportunità di porre in essere, salvato quanto disposto, a riguardo, dall'art. 16 della PMPF, tutte le misure connesse alla previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza nonché approntati dispositivi funzionali atti a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- X. Nell'esecuzione degli interventi deve essere inoltre adottata ogni cautela atta ad evitare danni a persone od a cose, dei quali il concessionario resterà comunque responsabile tenendo altresì sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;
- XI. L'odierno Nulla-Osta, espresso senza pregiudizio dei diritti di terzi che devono essere salvati, rispettati e riservati o di quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, così come la messa in opera di eventuali movimenti di terra per la realizzazione di opere costruttive è altresì vincolata all'ottenimento di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati ovvero quelli necessari di natura paesaggistica, ambientale, urbanistica;
- XII. Il Nulla Osta corredato degli elaborati tecnici vistati nonché ogni altro titolo abilitativo dovrà essere custodito sui luoghi dei lavori dal soggetto autorizzato a eseguire gli interventi; a disposizione delle Autorità preposte in caso di controlli;

#### DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, dei progettisti e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
2. Che l'Area Territoriale Settentrionale Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
  - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
  - Per le infrazioni all'art. 4 della PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso di verificato danni, ai sensi dell'art. 24 e 26 del R.D. 3267/23

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

**Il Responsabile del Procedimento**

Arnaldo Golletti



**Il Dirigente di Settore**  
Dott. Giuseppe Oliva



**Il Dirigente Generale Reggente**  
- Dott. Giuseppe Antonio Bianco -



---